



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **883**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 1, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) - Approvazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività.

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Nell'ambito delle iniziative per incrementare la competitività e la produttività del sistema economico trentino e per riavviare dinamiche di crescita dell'economia e dell'occupazione, il comma 6 dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2016 stabilisce che “per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale”.

La medesima disposizione prevede inoltre che “la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio”.

Al fine di dare attuazione alla predetta norma agevolativa, è opportuno tenere conto anche delle disposizioni del Decreto di data 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nel frattempo emanato per disciplinare le modalità attuative dell'art. 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha previsto l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Dell'avvenuta adozione del predetto decreto è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 112 del 14 maggio 2016.

Alla luce di quanto sopra, si procede con la presente deliberazione a stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità provinciale 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;
- tenuto conto delle disposizioni del Decreto ministeriale del 25 marzo 2016, che ha stabilito le misure attuative dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2016, le disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate agli incrementi di produttività, riportate nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia.

EM

Allegato parte integrante

Disposizioni attuative

Disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività.

- Visto l'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità provinciale 2016;
- tenuto conto del Decreto del 25 marzo 2016, adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che ha stabilito le misure attuative dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ;
- considerate le prerogative in materia tributaria riconosciute alla Provincia dall'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale di autonomia;

si stabiliscono le seguenti disposizioni applicative della deduzione del salario di produttività:

- 1) è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia delle somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- 2) gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; a tal fine, i predetti accordi o contratti dovranno essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2016 e depositati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 25 marzo 2016. Saranno comunque ritenuti validi, ai fini dell'agevolazione, gli accordi o contratti vigenti già sottoscritti, purché aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento; in tal caso, il deposito dei predetti contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del 25 marzo 2016, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto.
- 3) per quanto riguarda il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, si stabilisce tale importo in 5.000 euro annui per dipendente;
- 4) l'agevolazione è aggiuntiva alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della

deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale);

- 5) non si prevede, diversamente della normativa statale sulla detassazione IRPEF in favore dei lavoratori, alcun limite di reddito dei beneficiari.